



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ratifica prestazioni straordinarie effettuate nei mesi di settembre, ottobre e novembre e dicembre 1989.-

L'anno millenovecentonovant a , il giorno 4 (quattro)

del mese di Ottobre , alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO

3. =====

4. =====

5. =====

6. Ezio VODOPIA

7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (a.g.)

9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTI i tabulati prodotti dall'Ufficio C.E.D. relativi alle indicazioni delle prestazioni straordinarie per ciascun Reparto assegnate ai dipenden-

- ti nei mesi di settembre, ottobre e novembre e dicembre 1989;
- VISTO che l'art.3 del RDL n.2328 del 1923 pone le Aziende di trasporto nel la condizione di impiegare, oltre la giornata lavorativa media, commisurata in otto ore giornaliere, i lavoratori per un periodo di altre due ore;
 - CONSIDERATO che il ricorso a prestazioni straordinarie è essenzialmente motivato dalla necessità di sostituire il personale assente per malattia e altre motivazioni non preventivabili prima dell'effettuazione dei turni, senza di che gli stessi turni di servizio rimarrebbero scoperti causando la soppressione e/o la riduzione di servizi programmati;
 - CONSIDERATO che la forza numerica complessiva di personale va continuamente riducendosi (intorno al 5% della forza complessiva all'anno) senza possibilità di sostituzione stanti i limiti numerici alle assunzioni fissati dalla legge sul 10% degli esodanti;
 - CHE la spesa per le prestazioni straordinarie trova copertura nel bilancio di previsione 1989;
 - SENTITA la proposta del Direttore di Esercizio di approvazione della spesa;
 - RITENUTO, quindi, per quanto innanzi esplicitato, poter approvare la spesa per le prestazioni straordinarie effettuate dal personale dipendente nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1989;
 - A VOTI unanimi;
 - CON il voto consultivo del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi in narrativa specificati, la spesa per le prestazioni straordinarie effettuate dal personale dipendente nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1989, la cui somma è stata posta a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1989 con imputazione alla voce "SPESE DI PERSONALE".

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 19/ottobre/1990

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

~~Res. esecutiva~~ / ANNULLATA dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto il 21/11/1990, con atto prot. n. 25576.-

REPARTO DI AMMINISTRAZIONE
IN DIRIGENTE
(dr. *Carriero*)
Carriero

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA

74100 Taranto, 3.12.1990

Prot. N. 25576

Allegati n. 1

AMAT - TARANTO	
08291	10 XII 90
SEGRETARIA GENERALE	

Al. Sig. PRESIDENTE DELL'AMAT
TARANTO

OGGETTO: Delibera n. 245 del 4.10.1990
seguito fono

Per l'esecuzione e con preghiera di segnare ricevuta, si tras-
mette copia della decisione di annullamento adottata da questa
Sezione di Controllo nella seduta del 21.11.1990 in ordine
alla delibera in oggetto indicata.

PI/

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 25576/

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 21.11.1990

Vista la deliberazione n. 245 del 4.10.1990, pervenuta il 6.11.1990,
con la quale il Presidente dell'Amat di Taranto delibera:

" Ratifica prestazioni straordinarie."

Rilevato che:

- a) con l'atto in esame si approva la spesa per prestazioni lavoro straordinario relative ai mesi di Settembre, Ottobre, Dicembre 1989;
- b) in fattispecie manca l'autorizzazione preventiva del lavoro straordinario ai sensi dell'art.23 della legge 144/1989; //

VISTO l'art. 59 della legge 10.2.1953, n. 62;

VISTO l'art. 5 della legge regionale 21.1.1972, n. 2;

DECIDE

La deliberazione in epigrafe specificata è **ANNULLATA** per i motivi di cui in narrativa.

Il Presidente dell'Amat-TA- è incaricato della esecuzione della presente decisione.

P.C.C. IL SEGRETARIO

R. FISCHETTI



IL PRESIDENTE

F.TO PROF.AVV.DORANA

Mey

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N.

25578

74100 Taranto,

21-11-90

RAC-RR.

AL SIG.

A. M. A. T.

ed. 10/10/90

TARANTO

AMAT - TARANTO

07720 22 XI 90

OGGETTO: Comunicazioni

SEGRETERIA GENERALE

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 21-11-90 ai nn.ri 38-39-41-47- o.d.g. ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera

n.ro

255

del

4-10-90

distinti con oth

Delibera

n.ro

256

del

4-10-90

distinti con oth

Delibera

n.ro

257

del

4-10-90

distinti con oth

Delibera

n.ro

245

del

4-10-90

acumulato

Delibera

n.ro

del

Delibera

n.ro

del

Delibera

n.ro

del

Delibera

n.ro

del

Delibera

n.ro

del

Delibera

n.ro

del

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

255 TFR Rinaudo Ugo

Distinti saluti.

256 TFR Piccus Luciano

257 TFR Camela Eugenio

245 Rappres. straordinario SET-OTT-NOV. 90,

IL RESPONSABILE
Prot. Aff. D. N. N. A.



Codice Fiscale N. 00146330733

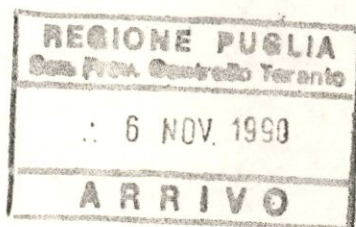
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, - 6 NOV. 1990

N. di protocollo 1752/90 Rif. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O

Raccomandata a mano



OGGETTO: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. nota del 31/10/1990, prot. n.24414, ai sensi dello
art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le delibera
zioni richieste.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

- Del.n. 242 - 243 - 245 - 246 - 255 - 256 - 257.-

ffp

COMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Sup

Prot. N. 24414 Allegati /

74100 Taranto, 31/X/1990

sposta al foglio N. 1578 del 16/X/1990

el L. RANABO SIG. PRESIDENTE
dell' A.M.A.T.
Taranto

OGGETTO: Richiesta deliberazioni nn. 242-243-245-246-255-256-257

AMAT - TARANTO
07096 - 3 XI 90
SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicate, richieste dal Comitato
nella seduta del 30/X/1990.

- 242 - Rimborsi pecuniosi 1988-89
- 243 - Prestazioni attività preesistenti in uso
dello stato pubblico Comune di
Taranto e di Taranto di Taranto
- 245 - Prestazioni straordinarie effettuate
e tel. 041 Nov. 88.
- 246 - Ricorso al presidente Valente AMAT - Prestazioni
effettuate in materia legge art. 108 bis
- 255 - Ricorso al presidente TFR - Rimborsi
- 256 - c/s di cui usciranno
- 257 - c/s di cui usciranno

IL PRESIDENTE

Prof. *Antonio* RANA

*Trasmissione 6/1/90
Favelli*



16 OTT. 1990

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URGENTE)

N. di protocollo 1578/80 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/le REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

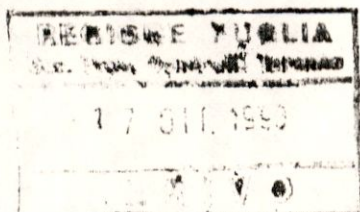
Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 4/10/1990:

- Del.n.242- Rimborso all'economo di £.1.920.474.- per spese economali.
- Del.n.243- Licitazione privata per la cessione dello spazio per la pubblicità commerciale di n.6.000.000. di biglietti.
- Del.n.245- Ratifica prestazioni straordinarie effettuate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1989.
- Del.n.246- Ricorso dipendente Valentini Antonio c/AMAT - Resistenza - Affidamento incarico legale all'avv. Francesco BLASI.
- Del.n.255- Richiesta anticipazione sul TFR agente RIMAURO UGO.
- Del.n.256- Richiesta anticipazione sul TFR agente PICUNO LUCIANO.
- Del.n.257- Richiesta anticipazione sul TFR agente CASULA EUGENIO.

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 66.

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai comuni e per assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali per l'anno 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

Art. 1.

Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta

1. A decorrere dall'anno 1989, è istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni è assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attività indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali e delle aree attrezzate, direttamente utilizzate per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, con esclusione: a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938,

n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali; c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili. La superficie delle aree scoperte attrezzate, direttamente utilizzate, è computata in ragione del dieci per cento.

5. In caso di esercizio dell'attività senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, la misura dell'imposta è quella della prima classe di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica costruzione, ovvero più locali siti in costruzioni contigue, utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se in detti locali sono esercitate attività diverse, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'imposta non è dovuta dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. In caso di mancanza di locali od aree destinati all'esercizio dell'attività, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.

8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, nonché gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.

9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero,

quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 2.

Determinazione della misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dal comune, nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella allegata tabella e rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di attività, con deliberazione adottata dal consiglio comunale. La tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le misure dell'imposta non possono essere differenziate in funzione della allocazione sul territorio comunale delle attività esercitate, salva la facoltà di delimitare una o più zone speciali, non eccedenti il venti per cento del centro edificato, così come definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei comuni capoluoghi di provincia e il dieci per cento nei rimanenti comuni, di particolare importanza economica e centralità, a più elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta può essere maggiorata del 15 per cento, ovvero del 30 per cento limitatamente alla metà della superficie complessiva delle zone speciali.

3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4, deve essere adottata entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono prorogate le misure di imposta in vigore per l'anno precedente, anche se stabilite per legge.

4. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere adottata entro il 31 marzo 1989. In mancanza di adozione della deliberazione entro detto termine, si applicano le misure minime di imposta previste dalla allegata tabella.

5. I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica delle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, divenute esecutive, entro il 30 settembre dell'anno di adozione delle stesse.

Art. 3.

Denuncia e versamento dell'imposta

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 7, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e dell'attestato di versamento debbono essere esibiti a richiesta del sindaco o di suoi delegati.

5. Per l'anno 1989, la denuncia deve essere presentata ed il versamento dell'imposta deve essere eseguito nel mese di luglio dell'anno stesso.

Art. 4.

Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonché delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre

anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità amministrativa che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono rimosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.

Art. 5.

Sanzioni ed interessi per l'imposta

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al cinquanta per cento dell'ammontare dell'imposta. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta; la soprattassa è ridotta in misura pari al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari al cinquanta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni.

4. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di

questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, nonché per ogni altra violazione di obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta, è irrogata la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato al comune e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti.

5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazioni o ad accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della commessa violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 6.

Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie

1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano le misure minime d'imposta, previste dalla allegata tabella, fino all'anno antecedente a quello per il quale è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2.

2. Il dieci per cento delle somme rimosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a ridurre i contributi erariali ordinari spettanti ad

enti locali, per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendone l'importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche delle basi imponibili dell'imposta istituita con l'articolo 1. I decreti sono adottati su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale di cui al comma 3. Per l'anno 1989, la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo affluisce al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo II

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Art. 7.

Aliquote INVIM

1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 8.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI».

2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso».

3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è soppresso.

4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro il 31 marzo 1989.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Per le costruzioni rurali destinate ad abitazione del conduttore o proprietario del fondo rustico e per ogni altro locale ad uso abitativo insistente sul fondo rustico, la tassa è ridotta al 30 per cento della tariffa».

6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito al 30 aprile.

Art. 9.

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 60 per cento, con la relativa tassa.

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989. Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere i dati certificati alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate.

7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: «di aver riscosso», sono sostituite dalle seguenti: «di aver accertato».

8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-quinquies e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è prorogato al 30 aprile 1989.

Art. 10.

Soppressione dell'imposta di soggiorno

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

Titolo III

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI

Art. 11.

Bilancio

1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 marzo. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 12.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato in lire 811.000 milioni;

d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644 milioni. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1990, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le parole: «fino a cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «fino a dieci anni».

Art. 13.

Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del 2,7 per cento.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 14.

Fondo ordinario per i comuni

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'articolo 6, comma 4.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 15.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1989, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 40 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna da erogarsi entro il mese di ottobre 1989.

Art. 16.

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Le amministrazioni provinciali della Sicilia devono redigere anche i certificati per l'anno 1989 previsti per le comunità montane.

3. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEN), entro il mese di marzo 1989.

4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane è subordinata all'adempimento previsto ai commi 1 e 2.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 3, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 17.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è attribuito per il settantacinque per cento con i

criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

Art. 18.

Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi

demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni, costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c).

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

5. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

«In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, rimosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5».

Art. 19.

Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilità del personale, è autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in

epoca non anteriore al 1° gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.

3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato.

5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata è determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate è sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3.

Art. 20.

Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, nel 1989 alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno 1989, previa detrazione delle somme già corrisposte a tale titolo.

Art. 21.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1987, n. 440, e nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo, di L. 1.241 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

4. È autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

5. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, è sostituito dal seguente:

«La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente».

Art. 22.

Disposizioni sui mutui degli enti locali

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuuario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesoriери solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

Titolo IV

RISANAMENTO FINANZIARIO DELLE GESTIONI LOCALI
E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

*Divieto di effettuare spese
e responsabilità nell'esecuzione*

1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati già adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

Art. 24.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

1. Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministrazione provinciale, il comune e la comunità montana provvedono, con motivata deliberazione consiliare, al relativo riconoscimento, indicando i mezzi di copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove la fornitura o prestazione sia stata eseguita per l'espletamento di pubblici servizi di competenza dell'ente locale.

3. Nei casi di mancata applicazione della disciplina prevista nei commi 1 e 2, gli enti locali adottano i provvedimenti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. In tal caso, l'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio si realizza esclusivamente allegando al documento contabile l'elenco ricognitivo predisposto sulla base di attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Il riconoscimento del debito fuori bilancio viene disposto contestualmente al provvedimento di riequilibrio secondo la disciplina dei commi 1 e 2. L'impegno sull'esercizio in corso ed inderogabilmente sui quattro esercizi immediatamente successivi deve essere suddiviso in parti uguali e non può essere successivamente modificato.

4. L'ente è tenuto a convenire con i creditori una corrispondente rateizzazione ed a stanziare in bilancio annualmente i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

5. Il comitato regionale di controllo è tenuto ad inviare copia della deliberazione, unitamente al proprio parere sugli effetti economico-finanziari dell'operazione, alla procura generale della Corte dei conti.

Art. 25.

Risanamento degli enti locali dissestati

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovino in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento dei servizi essenziali possono chiedere, con delibera consiliare, al Ministro dell'interno la pubblica dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale.

2. L'organo regionale di controllo, qualora rilevi i presupposti della situazione di cui al comma 1, li segnala all'ente locale ed al Ministro dell'interno, il quale può chiedere che il consiglio dell'ente locale stesso si pronunci sui rilievi dell'organo di controllo ai sensi ed ai fini di cui al medesimo comma 1.

3. L'istanza di dissesto è istruita dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, con ampia facoltà di accesso agli atti dell'ente interessato e di richiesta di ogni utile elemento. Qualora verifichi la situazione di cui al comma 1, la commissione propone al Ministro dell'interno la dichiarazione di dissesto e l'approvazione del relativo piano di risanamento. Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto.

4. Il provvedimento è notificato all'ente interessato e gli estremi dello stesso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nell'albo dell'ente.

5. La dichiarazione di dissesto ed il relativo piano di risanamento possono prevedere le prescrizioni economiche, finanziarie, organizzative e contabili necessarie, compresa la soppressione di servizi non essenziali. Lo Stato può assegnare contributi erariali in modo da assicurare trasferimenti ordinari fino al limite del cento per cento delle medie nazionali delle classi demografiche di appartenenza, come definite all'inizio di ciascun anno, entro il limite di cento miliardi. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. Le risorse occorrenti sono prededotte dal riparto del fondo perequativo nell'anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto. Può essere anche prevista, per uno o più anni, l'autorizzazione a contrarre mutui con la Cassa di Risparmio di Roma o con tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operazioni a lungo termine con gli enti locali, a ripiano del disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio esistenti al 31 dicembre 1988.

6. I mutui contratti a norma del comma 5, possono, a richiesta dell'ente, essere assistiti dal contributo erariale ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 21 e nei limiti degli stanziamenti a tal fine preordinati. In tal caso è fatto divieto di assunzione e contrazione di mutui per tutto l'anno.

7. La commissione, qualora proponga lo stato di dissesto, invia gli atti alla procura generale della Corte dei conti per quanto di competenza e, nel caso in cui constati gravi e ripetute violazioni di legge da parte degli organi in carica dell'ente, propone al Ministro dell'interno di attivare le procedure di legge per lo scioglimento del consiglio.

8. La Corte dei conti decide sulla responsabilità del dissesto. Gli amministratori dichiarati responsabili sono ineleggibili alla carica di consigliere provinciale e comunale.

9. Le prescrizioni del piano di risanamento contenute nel provvedimento dichiarativo di dissesto sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferirne lo stato di attuazione nella relazione al conto consuntivo.

10. Gli interventi finanziari straordinari dello Stato vengono a cessare qualora l'ente non attui le prescrizioni del piano, fermo restando l'obbligo per gli enti di pagare le rate di ammortamento dei mutui eventualmente contratti ai sensi del comma 5.

Art. 26.

Mobilità del personale degli enti locali dissestati

1. Le amministrazioni provinciali e i comuni di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario sono tenuti, entro venti giorni dal decreto relativo, a trasmettere alla commissione centrale per la finanza locale un attestato del presidente dell'amministrazione provinciale o del sindaco ricognitivo della dotazione organica vigente con allegati i relativi atti deliberativi.

2. La commissione centrale per la finanza locale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, provvede alla rideterminazione della pianta organica degli enti di cui al comma 1, tenuto conto del piano di risanamento finanziario degli stessi, nonché di criteri di efficienza e funzionalità dei servizi da loro gestiti.

3. La rideterminazione degli organici da parte della commissione centrale per la finanza locale è presupposto per l'attuazione dei benefici previsti dal piano di risanamento finanziario.

4. La commissione centrale della finanza locale, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità dei contingenti di personale appartenente a profili professionali dichiarati in esubero a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'attuazione della mobilità disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1988, n. 185, e dalle disposizioni vigenti in materia di mobilità al momento della dichiarazione di dissesto dell'ente.

5. Il personale soggetto alla mobilità di cui al comma 4 può essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risulti vacante un posto di corrispondente qualifica e profilo professionale rientrante nella pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, compatibilmente con le prescrizioni dettate con il piano di risanamento finanziario.

6. È fatto divieto agli enti di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione delle rideterminazioni organiche operate dalla commissione centrale per la finanza locale, di variare la propria pianta organica così come rideterminata.

Art. 27.

Revisori dei conti degli enti locali dissestati

1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25 per la revisione della propria gestione, nominano un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonché tra i ragionieri di altri enti locali ed i funzionari dirigenti e direttivi dei Ministeri dell'interno e del tesoro che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio.

2. Valgono per i revisori dei conti le stesse incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali e per i sindaci delle società per azioni.

3. Il collegio dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente. Il trattamento economico è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata, sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle provincie d'Italia (UPI).

4. Il collegio riferisce al consiglio sul progetto di bilancio annuale, sul progetto di bilancio pluriennale, sulle sue variazioni e sulla relazione previsionale e programmatica; vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale e riferisce al consiglio sulla corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale alle risultanze delle scritture dell'ente, sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico finanziario. A tal fine, il collegio può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.

Art. 28.

Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

Interventi urgenti per il comune di Palermo

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del

comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. I lavoratori possono essere adibiti anche a compiti diversi da quelli originali purché corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Rateizzazione dei contributi INADEL

1. Gli enti che non hanno provveduto all'estinzione in tutto o in parte del ruolo emesso dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per il maggiore contributo dovuto dai dipendenti in relazione all'assoggettamento previdenziale dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale goduta nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1986, versano alle tesorerie provinciali dello Stato il debito residuo in 24 rate mensili decorrenti dal 1° giugno 1989, senza carico di interessi od altri oneri e senza ulteriore avviso dell'INADEL. Dalla stessa data gli enti sono tenuti a recuperare i contributi non riscossi dai dipendenti in servizio in 24 rate mensili senza carico di interessi o altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateizzazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente.

Art. 31.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quelli derivanti dagli articoli 28 e 29, valutato in lire 23.525.300 milioni per l'anno 1989 e lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede:

a) quanto a lire 22.532.300 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

b) quanto a lire 182.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

c) quanto a lire 811.000 milioni per l'anno 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990 e 1991 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunità montane per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

**TABELLA DELLE MISURE ANNUE DELL'IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI**

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE															
	fino a 25 mq		fino a 50 mq		fino a 100 mq		fino a 200 mq		fino a 500 mq		fino a 1.000 mq		fino a 10.000 mq		Oltre 10.000 mq per ogni 10.000 mq si aggiungono per ciascun settore di attività	
	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire
I) Di impresa agricola; di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	90.000	180.000	140.000	280.000	210.000	420.000	320.000	640.000	450.000	900.000	700.000	1.400.000	1.200.000	2.400.000	500.000	1.000.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	100.000	200.000	150.000	300.000	230.000	460.000	340.000	680.000	510.000	1.020.000	780.000	1.560.000	1.300.000	2.600.000	500.000	1.000.000
III) Industriali	110.000	220.000	160.000	320.000	260.000	520.000	380.000	760.000	550.000	1.100.000	850.000	1.700.000	1.400.000	2.800.000	500.000	1.000.000
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	130.000	260.000	190.000	380.000	290.000	580.000	430.000	860.000	610.000	1.220.000	920.000	1.840.000	1.500.000	3.000.000	500.000	1.000.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar	140.000	280.000	210.000	420.000	340.000	680.000	520.000	1.040.000	660.000	1.320.000	990.000	1.980.000	1.600.000	3.200.000	500.000	1.000.000
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	150.000	300.000	230.000	460.000	370.000	740.000	560.000	1.120.000	710.000	1.420.000	1.070.000	2.140.000	1.800.000	3.600.000	500.000	1.000.000
VII) Di altro commercio al minuto	170.000	340.000	260.000	520.000	420.000	840.000	620.000	1.240.000	760.000	1.520.000	1.150.000	2.300.000	1.900.000	3.800.000	500.000	1.000.000
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	180.000	360.000	290.000	580.000	450.000	900.000	680.000	1.360.000	790.000	1.580.000	1.230.000	2.460.000	2.000.000	4.000.000	500.000	1.000.000
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari	200.000	400.000	340.000	680.000	530.000	1.060.000	730.000	1.460.000	860.000	1.720.000	1.310.000	2.620.000	2.100.000	4.200.000	500.000	1.000.000
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	210.000	420.000	370.000	740.000	570.000	1.140.000	790.000	1.580.000	930.000	1.860.000	1.420.000	2.840.000	2.200.000	4.400.000	500.000	1.000.000

«Art. 23. — 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

6. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

7. (Omissis: v. in calce al presente articolo).

8. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta».

Il comma 7 del sopracitato articolo è stato abrogato dal comma 4 dell'art. 1 della legge qui pubblicata. Esso era così formulato: «7. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila».

— Il titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, diviso in due capi, riguarda norme sulla polizia stradale e disposizioni penali. L'art. 137 di detto testo unico, inserito nel capo I del richiamato titolo IX, così recita:

«Art. 137 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). — L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza [ora Polizia di Stato, n.d.r.].

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera a), spetta inoltre:

a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni;

b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d), spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3149):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA), dal Ministro dei trasporti (SANTUZ) e dal Ministro dei lavori pubblici (FERRI) il 17 settembre 1988.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 30 settembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, X e XIII.

Esaminato dalla IX commissione il 1° febbraio 1989; 1°, 8 marzo 1989 e approvato il 15 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1658):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 5 aprile 1989.

89G0175

LEGGE 24 aprile 1989, n. 144.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 66

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « A decorrere dall'anno 1989 » sono inserite le seguenti: « e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali »;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, nonché quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attività, con esclusione:

a) della superficie dei locali e delle aree destinata alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali;

c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione o di autorizzazione comunale;

d) per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei locali e delle aree destinati alla locazione, anche finanziaria.

4-bis. Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma 4, i pubblici esercizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attività commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli autoporti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attività escluse a norma del precedente comma 4.

4-ter. La superficie delle aree attrezzate, se scoperta, è computata in ragione del 10 per cento »;

i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attività in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta è dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune; se detti insediamenti sono ubicati, in tutto od in parte, nelle zone speciali di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la misura d'imposta ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo stesso soggetto passivo, più attività, diverse da quelle accessorie od occasionali, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata ovvero, in caso di uso promiscuo, all'attività compresa nel settore a più elevata tassazione. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la prima classe di superficie e, se dette attività sono diverse, l'attività compresa nel settore a più elevata tassazione.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'esercizio dell'attività è presunto per il contribuente, cui è stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione dell'attività prevista per detta imposta.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso decreto sono disciplinati i conseguenti effetti sulle misure d'imposta da applicare nei comuni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, comma 1 ».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: « entro il 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre »;

al comma 5, le parole: « entro il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre ».

All'articolo 3:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se successivamente non intervengono variazioni, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta utilizzando l'apposito modulo; in tal caso, la redazione di detto modulo vale anche come denuncia ad ogni effetto »;

al comma 3, le parole: « è approvato il modello per il versamento » sono sostituite dalle seguenti: « sono approvati i modelli per i versamenti ».

All'articolo 4:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonché le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre

1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali";

b) all'articolo 7, quarto comma, dopo le parole "di cui ai commi precedenti", sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,";

c) all'articolo 16, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989" »;

al comma 9, primo periodo, la parola: « amministrativa » è soppressa.

All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. - (Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari). 1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare

eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tributaria - centro informativo del catasto - e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni ».

All'articolo 8:

al comma 2, nel capoverso, sono soppresse le parole: « quale risulta dal bilancio di previsione in corso »;

i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta ».

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla data stessa.

6-ter. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « al 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento »;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili »;

al comma 4, le parole: « Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989 »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio ».

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI »;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. - (Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature). 1. Ai comuni che abbiano istituito, a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in più di quelle del 1988 è consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento ».

All'articolo 10, al comma 2, dopo le parole: « per il fabbisogno finanziario » sono inserite le seguenti: « degli enti provinciali per il turismo, ».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« ART. 10-bis. - (Assunzioni di personale da parte degli enti locali).

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325".

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima".

ART. 10-ter. - (Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale). 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita come segue:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a cm. 20, L. 150;
di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300;

b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a cm. 20, L. 50;
di diametro di cm. 20 e oltre, L. 100.

2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile ».

All'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è

autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza ».

All'articolo 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1. ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« ART. 22-bis. - (Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari). 1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la

presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese ».

All'articolo 23, al comma 3, dopo le parole: « e divenuta » sono inserite le seguenti: « o dichiarata ».

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. - (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in

bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) assumere mutui per investimenti, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma 8, con ammortamento a carico del loro bilancio, fino al limite massimo di lire 150.000, per abitante, di capitale mutuabile, per ciascun anno, ed entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« ART. 25. - (*Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi*). 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

- 1) il provento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;
- 2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutate;
- 3) le entrate *una tantum*;
- 4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte mo-

difiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al Comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi

ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il Comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei

trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo ».

L'articolo 26 è soppresso.

All'articolo 27:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25, per la revisione della propria gestione nominano un revisore, nel caso di enti con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti, e, negli altri casi, un collegio di revisori composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonché tra i ragionieri e i segretari comunali di altri comuni che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio »;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il revisore, ovvero, rispettivamente, il collegio dei revisori, dura in carica tre anni »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il revisore, ovvero il collegio, vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale; attesta al consiglio la corrispondenza dei dati del rendiconto an-

nuale, finanziario e patrimoniale, alle risultanze delle scritture dell'ente, riferisce sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine il revisore, ovvero il collegio, può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati ».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« ART. 30-bis. - (Riscossione di contributi associativi). 1. Al secondo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "L'esattore verserà" sono inserite le seguenti: "con l'obbligo del non riscosso come riscosso" ».

Le parole: « Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna », ovunque ricorrano nel testo del decreto, sono sostituite dalle seguenti: « Unione nazionale comuni comunità enti montani ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 maggio 1989.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1621):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA), dal Ministro dell'interno (GAVA), dal Ministro del tesoro (AMATO) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 2 marzo 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª e 13ª

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 marzo 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 7, 8, 9, 14, 15, 16 e 17 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 24 marzo 1989 (atto n. 1621/A - relatore sen. FAVILLA).

Esaminato in aula il 29, 30 marzo 1989 e approvato il 4 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3794):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 6 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, II, VIII, X XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 aprile 1989

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 aprile 1989

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 12 e 13 aprile 1989.

Esaminato in aula e approvato il 19 aprile 1989.



16 OTT. 1990

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1575/90 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

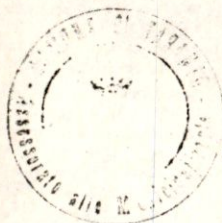
SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 4/10/1990:

- Del.n.242- Rimborso all'economo di £.1.920.474.- per spese economali.
- Del.n.243- Licitazione privata per la cessione dello spazio per la pubblicità commerciale di n.6.000.000. di biglietti.
- Del.n.245- Ratifica prestazioni straordinarie effettuate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1989.
- Del.n.246- Ricorso dipendente Valentini Antonio c/AMAT - Resistenza - Affidamento incarico legale all'avv. Francesco BLASI.
- Del.n.255- Richiesta anticipazione sul TFR agente RIMAURO UGO.
- Del.n.256- Richiesta anticipazione sul TFR agente PICUNO LUCIANO.
- Del.n.257- Richiesta anticipazione sul TFR agente CASULA EUGENIO.

Distinti saluti.



3309
19-10-90

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)